



ORDINANZA N. 34 del 21-04-2023

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER PERICOLO D'IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.
ISTITUZIONE DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO NEL TRATTO DI COSTA DI
COSTA DEL LITORALE CITTADINO DEL COMUNE DI MINORI COD. ID. IT015065068001**

IL SINDACO

Vista la nota pervenuta in data 20.04.2023, assunta al protocollo al n. 5092, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), avente ad oggetto *"Comunicazione divieto di balneazione"*;

Preso atto che dalla suddetta nota si evince che il campione prelevato in data 18.04.2023 nell'acqua di balneazione identificato con il cod. IT015065068001, appartenente al litorale di questo Comune, è sfavorevole e pertanto la balneazione è vietata fino a nuova comunicazione dal Dipartimento Prov.le ARPAC;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.M. 30 marzo 2010, le acque di balneazione temporaneamente vietate possono essere nuovamente destinate alla balneazione a fronte del primo esito analitico favorevole, a condizione che siano state documentate alla Regione dalle autorità competenti le misure adottate per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento, previa comunicazione da parte dell'ARPAC del risultato analitico favorevole, ai fini dell'emanazione dell'ordinanza sindacale di revoca del divieto;

Ritenuto necessario, pertanto, disporre il divieto di balneazione temporaneo per un tratto di acque di balneazione della lunghezza di 941 metri;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il D.lgs. 30 maggio 2008 n. 116, "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

Visto il Decreto 30 marzo 2010, "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

ORDINA

- il divieto di balneazione temporaneo, nel tratto di mare relativo allo specchio acqueo prospiciente il Comune di Minori, e precisamente alle seguenti coordinate geografiche: longitudine: Inizio



14,62515 – Fine 14,63331 – Latitudine: Inizio 40,64786 – Fine 40,64778, per metri 941;

- all'Ufficio di Polizia Locale di provvedere immediatamente all'installazione di appositi cartelli di divieto di balneazione, in luoghi visibili, lungo il tratto di costa come sopra specificato;
- all'ufficio di Polizia Locale, i controlli nella località indicata e di fare osservare la presente Ordinanza;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line;

La trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto di legge a:

- portale acque del Ministero della Salute, secondo l'art. 1, lett. b), c. 4, del D.M. 19/04/2018 di modifica del Decreto 30/04/2010 recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";
- **Regione Campania - Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema: Pec:** dg.500600@pec.regione.campania.it;
- **Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale:** dg04.prevenzione@pec.regione.campania.it;
- **Direzione generale della prevenzione sanitaria:** dgprev@postacert.sanita.it;
- **Dipartimento di prevenzione serv. Igiene e sanità pubblica:** dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it
- **A.R.P.A.C. Direzione Generale:** direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it
- **A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Salerno:** arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it;
- **Stazione Carabinieri Maiori:** tsa27396@pec.carabinieri.it;
- **Ufficio Locale Marittimo - Guardia Costiera Maiori:** lcmajori@mit.gov.it;
- **Comando Polizia Locale di Minori: Sede**

INFORMA

- che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto il ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Dalla residenza municipale lì, 21 aprile 2023

Il Sindaco
Andrea Reale